

Dopo che per lustri ho sottolineato ai vari direttori la assoluta immoralità della norma del regolamento che consente al giocatore NON attaccante, prima del suo passo definitivo, di poter chiedere qualsiasi tipo di informazione sulle dichiarazioni avvenute, allertate o non, senza che la sua linea sia mai intervenuta, e con l'assoluta possibilità di poter esercitare tale richiesta sull'attacco coperto dell'attaccante, finalmente, mesi fa, il direttore xxxxxxxx mi avvertiva che tale norma era stata soppressa. In virtù di questa informazione, dopo dichiarazione del tipo IP 2Q 2P 3F 3sa seguita da 2 passo, il 4° di mano in attesa del suo definitivo passo incomincia a chiedere spiegazioni. Altro esempio: IC 3C 4C passo passo il 4° di mano incomincia prima del passo finale, a chiedere spiegazioni.

Ho chiesto l'intervento del direttore yyyyyy il quale, leggendo la norma prevista dal regolamento, conferma, smentendo il direttore xxxxxxxx, come ciò sia possibile. Naturalmente, art 12, il direttore può modificare se tali richieste pilotino l'attacco. Rilevo se, nella fattispecie, tali richieste potevano essere manifestate dopo attacco a carta coperta. La risposta fu affermativa non essendoci alcun presupposto nella linea opps di poter intervenire in licita. Domanda: e allora? che motivo vi era nel esprimersi prima del passo finale in attesa dell'attacco coperto?

Tre giorni dopo, stessa situazione. E quante volte il direttore ha detto: ma dovevate chiamarmi subito, ora non posso più intervenire. Per cui ho chiamato il direttore yyyyyy per metterlo al corrente di quanto, per l'ennesima volta, avvenuto. Per controllare a fine mano se il parlare dell'ultimo di mano potesse, inconsapevolmente, dare informazioni pilotando l'attacco. Risultato: a mio carico penalizzazione di IVP con minaccia di espulsione per reiterato non so cosa. (disturbo del direttore?).

Ritengo che tale norma venga riconsiderata e rimodulata onde evitare, magari infondate, situazioni di sospetto.

Vostro Marongiu Raffaele

Caro Lele,

mi risulta abbastanza difficile capire le tue ragioni, specie che, come dici, ti sono stati letti e spiegati i relativi articoli del Codice.

In ogni caso, per sgombrare ogni dubbio, li riporto, a cominciare dall'Articolo 20, che disciplina la materia:

ARTICOLO 20 – RICAPITOLAZIONE E SPIEGAZIONE DELLE CHIAMATE

B. Ricapitolazione della licita durante il periodo licitativo

Durante il periodo licitativo, un giocatore ha il diritto di ottenere che tutte le precedenti chiamate siano ripetute²⁰ quando sia il suo turno di chiamata, a meno che non sia obbligato per legge a passare. Gli alert dovrebbero essere inclusi nella ricapitolazione. Un giocatore non può richiedere una ricapitolazione parziale delle chiamate fatte in precedenza né può interrompere la ricapitolazione prima che sia completata.

F. Spiegazione delle chiamate

1. Durante la licitazione e prima del passo finale, qualunque giocatore può richiedere, ma solo al proprio turno di chiamata, una spiegazione delle precedenti chiamate avversarie. Egli ha il diritto di ottenere spiegazioni in merito alle chiamate effettivamente realizzate, riguardo a rilevanti chiamate alternative a disposizione degli avversari che pure non siano state effettuate, nonché a proposito di rilevanti inferenze che possano emergere dalle scelte licitative avversarie quando queste siano materia di accordi di coppia. Tranne che dietro istruzioni dell'Arbitro, le risposte dovrebbero essere date dal compagno del giocatore che abbia fatto la chiamata in questione. Il compagno di un giocatore che rivolga una domanda non può effettuare una domanda supplementare fino a che non sia il suo turno di chiamare o giocare. Può trovare applicazione l'Articolo 16, e la Regulating Authority può stabilire specifiche regole che richiedano spiegazioni per iscritto.
2. Dopo il passo finale, e durante l'intero periodo di gioco, qualsiasi difensore al suo proprio turno di gioco può richiedere una spiegazione della licita avversaria. Quando sia il proprio turno di gioco dalla mano o dal morto il dichiarante può richiedere una spiegazione della chiamata di un difensore o degli accordi nel gioco della carta. Le spiegazioni dovrebbero essere fornite sulla base similare di quanto visto al punto 1, e dal compagno del giocatore la cui azione sia oggetto di spiegazione.
3. Secondo quanto previsto dai punti 1 e 2 precedenti, un giocatore può rivolgere una domanda riguardo a una singola chiamata, ma l'Articolo 16B1 potrà trovare applicazione.

Come si può vedere, la facoltà di domandare in merito agli accordi degli avversari è amplissima, ma, al contempo, chi pone domande è soggetto all'applicazione dell'Articolo 16 (Informazioni Non Autorizzate), Articolo particolarmente severo, e dal dispositivo stringente, nei confronti di chi sia in possesso di un'INA, causata questa, nel nostro caso, da una domanda del compagno, e questo causa i tempi, i modi, ed i contenuti della stessa.

Vediamo:

ARTICOLO 16 – INFORMAZIONI AUTORIZZATE E NON AUTORIZZATE

B. *Informazione estranea dal compagno*

1. (a) Dopo che un giocatore renda disponibile per il suo compagno un'informazione estranea che possa suggerire una chiamata o una giocata, come per esempio, attraverso un rilievo, una domanda, la risposta ad una domanda, un alert inatteso¹⁵ o un mancato alert, un'inequivocabile esitazione, un'involontaria velocità, una speciale enfasi, tono, gesto, movimento, o un manierismo, il compagno non può scegliere, tra alternative logiche, una che avrebbe potuto in modo dimostrabile essergli stata suggerita rispetto ad un'altra dall'informazione estranea.
- (a) Un'azione che rappresenti una logica alternativa è una che, nell'ambito di giocatori di categoria comparabile a quelli in questione, ed utilizzando i metodi della coppia in esame, sarebbe presa in seria considerazione da parte di una significativa proporzione di tali giocatori, o che alcuni dei quali potrebbero scegliere.
2. Quando un giocatore ritenga che un avversario abbia reso disponibile questo tipo di informazione, e ne possa risultare un danno, potrà, a meno che la Regulating Authority non lo vieti (la quale potrebbe richiedere che venga chiamato l'Arbitro), annunciare che si riserva il diritto di interpellare l'Arbitro (gli avversari dovrebbero interpellare immediatamente l'Arbitro se contestano il fatto che potrebbe essere stata trasmessa un'informazione non autorizzata).
3. Quando un giocatore abbia sostanziali motivi di credere che l'avversario in possesso di una logica alternativa abbia scelto un'azione che avrebbe potuto essergli stata suggerita da tale informazione, egli dovrebbe immediatamente interpellare l'Arbitro una volta che il gioco sia terminato¹⁶. L'Arbitro dovrà attribuire un punteggio arbitrale (vedi Articolo 12C) qualora ritenga che l'infrazione a questo articolo si sia tradotta in un vantaggio per il colpevole.

Non c'è quindi nulla da temere riguardo al consentire ampia libertà di porre domande: se da un lato l'Articolo 20 salvaguarda il diritto di essere informati a 360°, ed in ogni momento, sugli accordi degli avversari, dall'altro il 16B offre ogni protezione al partito avversario, quando queste domande provochino un indebito vantaggio.

L'arbitro xxxxxxxx era quindi in errore, come del resto yyyyyyy aveva dimostrato leggendo le norme del caso (per inciso: l'Articolo 12 è coinvolto solo al termine del procedimento, visto che è quello che si occupa di definire i poteri discrezionali dell'arbitro in merito ai punteggi arbitrali), e bisogna anzi sottolineare che non c'è stato alcun cambiamento nella normativa, almeno negli ultimi ventidue anni (ovvero dalla promulgazione del Codice edizione 1987, il primo del quale posso dichiararmi un esperto).

La norma in questione, della quale difendo comunque l'assoluta correttezza e coerenza alla luce di quanto esposto sopra, è parte del Codice internazionale, e non è modificabile dalla nostra Federazione, come da nessun'altra, salvo in quella parte dove viene delegata alle Regulating Authority (come è una Federazione nazionale) la facoltà di regolamentare l'uso di spiegazioni per iscritto (tutte le Federazioni, la nostra inclusa, prevedono che si debbano porre domande, e dare spiegazioni per iscritto, quando si giochi con i sipari).

Per quanto riguarda infine la penalità inflitta, ebbene richiamo anche qui la norma utilizzata dall'arbitro:

ARTICOLO 74 - CONDOTTA ED ETICHETTA

B. Etichetta

Per questioni di cortesia un giocatore dovrebbe astenersi dal:

5. chiamare e rivolgersi all'Arbitro in modo che sia scortese nei confronti dell'Arbitro medesimo o nei confronti di altri giocatori.

...

Dove è ovvio che interpellare ripetutamente l'arbitro in merito ad un punto di legge già precedentemente acclarato (leggendo e spiegando la norma), non può che essere ritenuto provocatorio e, quindi, scortese, senza contare che tale comportamento è certo fastidioso anche per gli avversari, da cui la violazione di un altro punto dell'Articolo 74:

...

A. Atteggiamento appropriato

...

2. Un giocatore dovrebbe evitare accuratamente qualsiasi rilievo o azione che possa provocare fastidio o imbarazzo ad un altro giocatore, o che possa interferire con il godimento del gioco.

Anche in questo caso appare evidente, e quindi perseguibile, la pretestuosità di un comportamento quale quello di un giocatore che tedi avversari ed arbitro ponendo domande delle quali conosce già la risposta, al solo scopo di esprimere dissenso, senza alcun costrutto.

Non posso quindi che concludere chiedendoti una maggiore serenità in circostanze del genere, senza però dimenticarti i tuoi diritti, quelli sì legittimi, in merito all'applicazione dell'Articolo 16B quando se ne ravvisi la possibilità.

Anche per quest'ultima parte, però, ricordo che le pretese debbono essere fondate, e non pretestuose e petulanti.

Cordiali Saluti,
Maurizio Di Sacco